



# diritto religioni

**Semestrale**  
**Anno XVII - n. 1-2023**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**35**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVIII – n. 1-2023  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

*Struttura della rivista:*

Parte I

**SEZIONI**

*Antropologia culturale*

**DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci

*Diritto canonico*

G. Lo Castro

*Diritti confessionali*

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico*

A. Bettetini

*Diritto vaticano*

V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia*

M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose*

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

**SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

**RESPONSABILI**

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefanì

*Giurisprudenza e legislazione civile*

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*e comunitaria*

S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione penale*

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

Parte III

**SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,*

**RESPONSABILI**

*segnalazioni bibliografiche*

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

*Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

*Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

*Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

*Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:  
per l'Italia, € 75,00  
per l'estero, € 120,00  
un fascicolo costa € 40,00  
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00  
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

zione della Chiesa. Il Codice di diritto canonico organizza l'esercizio della sinodalità in modo da mantenere l'unità e la comunione della Chiesa, e quindi sviluppa i doveri e i diritti dei titolari degli uffici di capitalità. Il Codice promulgato nel 1983 può essere applicato con riferimento alla direzione che la «nuova sinodalità» di Francesco intende dare alla Chiesa, ma molti concetti sono contenuti in testi pubblicati successivamente al Codice e hanno ispirato iniziative sinodali che si aggiungono alle istituzioni che sono nel Codice. È senza dubbio nella ricerca di un'attuazione statutaria accettata dall'autorità competente, con l'ausilio di procedure concrete che rispondano alle circostanze particolari delle culture così diverse all'interno della Chiesa, che la Chiesa accompagnerà un'operazione che mette in gioco la propria identità, sia rispetto a sé stessa che nei suoi rapporti ecumenici, come ha mostrato, senza che ne siano stati esclusi i rischi, il Cammino sinodale delle diocesi tedesche.

**Patrick Valdrini**

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Carocci, Roma, 2023, pp. 187.

«Il valore supremo della dignità umana rappresenta sempre ciò che deve orientare l'intero agire dell'or-

dinamento, anche a fronte di sfide nuove e apparentemente inaffrontabili con gli strumenti classici messi a disposizione del legislatore»: questo pare essere, in estrema sintesi, il cuore pulsante della posizione scientifica di cui Alessandro Negri è alfiere, tesi compiutamente maturata nella monografia *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* (Roma: Carocci, 2022).

Un sottotitolo eloquente, perché in grado di esprimere il respiro costituzionale che permea l'opera, fertile *humus* per la formulazione di una prima domanda di ricerca, che reca immediati precipitati nel campo del diritto ecclesiastico della contemporaneità: quanto spazio sia ricavabile per utilizzare l'interesse collettivo alla sicurezza come «limite concreto all'esercizio di diritti fondamentali» (p. 43), e della libertà religiosa in ispecie, senza sfigurare la cifra democratica che connota il volto della Repubblica italiana.

A tal proposito, sin dalle pagine iniziali, l'Autore prospetta il conflitto tra esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali e le istanze securitarie (nell'accezione di sicurezza dei diritti) secondo un «rapporto circolare» (p. 44): l'esercizio di diritti e libertà, infatti, può essere certamente limitato in nome della sicurezza di tutti; ma la sicurezza, a sua volta, può limitare diritti e libertà soltanto al fine di salvaguardarne maggiormente il legittimo esercizio (p. 44).

intera personalità attorno alla sua professione di fede e che, rifiutandosi di riconoscere il valore della dignità altrui, *ha costruito la sua identità in totale opposizione al principio ispiratore del nostro ordinamento»* (p. 53, corsivo originale). Si tratta di una definizione dichiaratamente provvisoria, in quanto sarà oggetto di ulteriori riflessioni, rifiniture e cambi di prospettive, a cui il lettore è accompagnato con l'incalzare della lettura.

Identificato, quindi, il crocevia teorico-costituzionale entro cui il volume intende collocare il fenomeno della radicalizzazione (la dignità della persona, i doveri inderogabili di solidarietà, l'equilibrio tra libertà religiosa ed esigenze di sicurezza), il secondo Capitolo entra nel merito e vaglia la lacunosa strategia italiana di contrasto alla radicalizzazione, ponendone in rilievo mancanze, difetti e limiti. Intitolata *Il “non-modello” italiano di contrasto alla radicalizzazione*, la seconda Sezione (pp. 59-103) si concentra sull'analisi di quattro aree o istituti impiegati per contrastare l'insorgere o l'acuirsi di processi di radicalizzazione: il diritto penale e la definizione di inedite figure di reato, il diritto penitenziario e le misure adottate nell'ambito degli istituti di pena, le misure di prevenzione e la sanzione dell'espulsione amministrativa.

Iniziando dalla configurazione dei reati di terrorismo, lo spazio dedicato all'analisi delle criticità e delle debolezze che promanano dall'apparato

sanzionatorio italiano (tra cui l'inesorabile indietreggiare della soglia di punibilità ad atti prodromici e strumentali al compimento di condotte incriminate) cede il passo anche a una considerazione di diverso segno, dal momento che «l'ecclesiasticista non può non rilevare, dal proprio angolo di visuale, che il rischio di criminalizzare condotte costituenti l'esercizio del diritto di libertà religiosa è, almeno finora, stato scongiurato» (p. 71).

All'opposto si colloca, invece, il discorso che riguarda le misure di contrasto alla radicalizzazione applicate nell'ambito degli istituti di pena. Individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), queste misure dovrebbero essere irrogate alla popolazione carceraria laddove iniziasse a presentare i segnali di una radicalizzazione in corso, con lo scopo precipuo di interdirne l'ulteriore sviluppo. A differenza dei reati di terrorismo, però, il decalogo di indicatori che segnalerebbero la presunta radicalizzazione (come, ad esempio, il mero possesso del Corano o l'intensificarsi della preghiera individuale) colpisce da più parti la religiosità dell'individuo, fino al punto di disegnare disposizioni che, da un lato, sono tacciate di irrazionalità e, dall'altro lato, contraddicono lo spirito della laicità italiana.

Irrazionale è infatti assicurare ai detenuti il diritto di esporre immagini e simboli religiosi nello spazio di pertinenza o in camera (Art. 58, co. 2, del Regolamento di esecuzione peni-

tenziaria) e, al tempo stesso, ritenere la decorazione della cella con tappeti da preghiera e calligrafie islamiche presupposto che giustifica una più vigile sorveglianza. Ma anche, tale approccio rende l'esercizio della libertà religiosa del detenuto tutt'altro che «promosso e incentivato» – come imporrebbe la laicità italiana – bensì «foriero di ricadute sul trattamento penitenziario del detenuto» (p. 79): ricadute assai negative, che concorrono a configurare lo *status* giuridico del detenuto come una condizione che «opprime le possibilità di concreta realizzazione dell'individuo» e «omette di considerare il diritto garantito dall'articolo 19 della Costituzione come una valida risorsa proprio in chiave di contrasto alla radicalizzazione» (p. 81).

Critiche per certi versi simili sono mosse nei confronti dell'estensione di alcune misure di prevenzione, originariamente disciplinate dal codice antimafia, a potenziali indiziati di terrorismo anche internazionale (p. 85). L'assonanza con quanto avviene in carcere consiste giustappunto nell'ampio lo spazio riservato agli indicatori di pericolosità sociale qualificata che possono giustificare l'irrogazione di una misura preventiva: si tratta di indeterminate e generiche spie rosse, individuate dal Ministero della Giustizia, che ben potrebbero tramutare condotte che integrano un esercizio legittimo della libertà religiosa in sintomi di radicalizzazione che giustificano l'applicazione di una

misura di prevenzione (p. 90). Per queste ragioni, l'impiego di misure di prevenzione *ante delictum* rappresenta un «pericoloso passo indietro, tanto in senso cronologico, nell'ulteriore anticipazione della soglia di intervento, quanto nella garanzia e nel rispetto della sfera individuale del soggetto radicalizzato» (p. 92).

Anche la sanzione dell'espulsione amministrativa, «diventata un vero e proprio caposaldo della strategia italiana di contrasto al fenomeno» (p. 93), si espone ad almeno due contestazioni, corroborate peraltro dall'analisi puntuale delle singole motivazioni dei provvedimenti di espulsione: da una parte, poggiare su presupposti di applicazione indefiniti e meramente presunti; dall'altra parte, quella particolarmente allarmante di sfuggire a un serio controllo giurisdizionale (p. 94).

Allineati, a questo punto, il diritto penale del terrorismo e il diritto punitivo dell'immigrazione, emerge che «il rischio scongiurato in materia strettamente penale, vale a dire di criminalizzare condotte che costituiscono esercizio del diritto di libertà religiosa e, quando questo paia necessario, di farlo comprimendo eccessivamente e indebitamente la sfera di autonomia dell'individuo, sembra quindi, una volta uscito dalla porta dell'ordinamento, rientrarvi dalla finestra del diritto punitivo dell'immigrazione» (p. 97).

All'esito dell'analisi condotta, che mette in luce una rosa di azioni poco

coordinate, disorganiche e incoerenti, Negri ritiene che i tempi siano maturi per ritornare sulla sua *working definition*, precedentemente elaborata, di radicalizzato di matrice religiosa e riempirla di ulteriori contenuti, con la finalità ulteriore di «comprendere immediatamente come e quando l'ordinamento giuridico sia tenuto a intervenire nei confronti del radicalizzato» (p. 99): è necessario, in altre parole, considerare anche l'esigenza di immaginare vie che siano percorribili da uno Stato laico, orientato al pluralismo, che tengano in costituzionale equilibrio tanto l'esercizio della libertà religiosa e la tutela della libertà di coscienza, quanto la necessità che *visioni* radicalizzate non si traducano in concrete *azioni* violente.

Fedele al quadro teorico-costituzionale tratteggiato in apertura, che guarda alla dignità umana come il «baricentro dell'azione di contrasto alla radicalizzazione» (p. 101), lo studio procede cercando di individuare il *quantum* di violenza sufficiente e necessario per attivare una legittima reazione dell'ordinamento in direzione anti-radicalizzazione: una radicalizzazione «violentia», secondo l'Autore, sarebbe non solo quella che contempla una condotta che attenti al bene giuridico della vita o dell'integrità fisica ma anche «quella che, più ampiamente, conduce a manifestare all'esterno lo spregio della dignità del prossimo fino a quel momento serbato nella sfera intima del radicalizzato» (p. 102).

Dimostrando un atteggiamento intellettuale rispettoso tanto della libertà religiosa, quanto della libertà di coscienza (tenute opportunamente distinte), Alessandro Negri in ultima analisi definisce il «soggetto radicalizzato nei confronti del quale l'ordinamento sia legittimato a intervenire» come «solo chi si sia già reso autore di una condotta antisolidale, estrinsecazione dello spregio della dignità altrui che connota la sua identità» (p. 103).

È su queste solide basi si staglia il terzo ed ultimo Capitolo, intitolato *I profili e i contenuti di una inedita strategia nazionale di prevenzione e de-radicalizzazione* (pp. 105-150). La convincente *pars costruens* del lavoro di ricerca si edifica su tre pilastri e mira fornire un contributo scientifico utile all'elaborazione di una strategia di prevenzione e de-radicalizzazione autenticamente laica di cui al momento difetta il paese.

Il primo pilastro riguarda il possibile coinvolgimento delle comunità religiose in questo ambizioso progetto. Ebbene, da subito si chiarisce che il principale attore protagonista di questa inedita strategia deve essere lo Stato, «costretto ad affrontare la sfida della radicalizzazione di matrice religiosa in una situazione di “necessaria solitudine”» (p. 116) ovvero secondo un'azione che «deve rimanere distinta da quella eventualmente posta in essere dalle comunità religiose, pena la violazione dei principi che fondano il modello di laicità italiano» (p. 116).

Si tratta, però, di una «solitudine attenuata» (p. 116) da aperture a forme di sinergica interazione con le comunità religiose, da percorrersi attraverso la via della bilateralità diffusa e della sussidiarietà.

In particolare, la sussidiarietà e la bilateralità diffusa (distinta quella concordataria e avente ad oggetto non solo le *res mixtae* ma anche, potenzialmente, interessi che afferiscono all'ordine proprio dello Stato) sono impiegati come principi tesi a disegnare soluzioni che affrontino le dinamiche della radicalizzazione: ad esempio, l'Autore si sofferma sull'opportunità di alcune iniziative quali la stipula di accordi e protocolli d'intesa con il DAP, forme di coinvolgimento delle scuole, programmi culturali e di prevenzione (pp. 117-118) – tutte ipotesi che poggiano su un comun denominatore, concepire la libertà religiosa «più che una fonte di pericolo, un ulteriore strumento di contrasto alla radicalizzazione, persino uno dei più rilevanti» (p. 117).

Dall'altra parte, affidandosi al principio di leale collaborazione, Negri immagina anche iniziative che tentino di affrontare a viso aperto il problema, sulla falsariga dei recenti Protocolli sottoscritti dall'Esecutivo in tempo di pandemia, prima con la CEI e poi con altri gruppi di confessioni religiose: in questa sede, quindi, potrebbe prendere forma un progetto di respiro preventivo elaborato dalle comunità religiose stesse, in grado di affrontare con i *cives-fideles* questio-

ni precluse allo Stato, quali «una corretta educazione religiosa, che spieghi loro, per esempio, il significato autentico dei testi sacri e li supporti in un'opera di esegeesi scevra da condizionamenti dettati dalle difficoltà vissute da ciascuno nel proprio contesto sociale, economico, o politico» (p. 124).

Il secondo pilastro della *pars construens* inerisce al significato ultimo della de-radicalizzazione, che si colloca dopo l'accertamento dell'avvenuta radicalizzazione di un soggetto, ambito in cui lo Stato deve operare in modo del tutto autonomo dalle comunità religiose, adempiendo i suoi indefettibili compiti. La de-radicalizzazione è letta in soluzione di continuità con la funzione rieducativa della pena e, quindi, del recupero del detenuto nella società: in questa prospettiva, la de-radicalizzazione non intende «estirpare dall'intimo dell'individuo le sue profonde convinzioni» bensì ambisce a «ottenere il cosiddetto *disengagement*, il disimpegno del singolo dall'intraprendere un'azione criminosa» (p. 128).

Di più: collegando la finalità rieducativa delle pene anche con il principio di egualanza, l'Autore declina il progetto rieducativo che dovrebbe abbracciare i radicalizzati necessariamente e sostanzialmente orientato all'uguaglianza delle persone. Sul versante dell'egualanza formale, l'azione preventiva deve essere improntata a canoni di assoluta imparzialità e assenza di discriminazioni;

individuale, la quale potrebbe benissimo rimanere frammista a elementi politici e persino totalitaria. Costituirebbe, però, un tentativo laico di de-radicalizzazione che [...] mostrerebbe al radicalizzato non solo le conseguenze giuridiche delle sue azioni, ma, di più, cosa significhi essere parte di una compagine sociale regolata dalla nostra Costituzione» (p. 149).

Questo volume, di piacevole lettura e certamente attuale, apre scenari ricchi di potenziale tanto per la ricerca giuridica, sociologica e politica, quanto per i *policy-maker*, e potrebbe non essere l'ultima parola pronunciata dagli operatori del diritto (o persino dell'Autore stesso) su un tema che intreccia molteplici principi fondamentali, che la Costituzione ha posto alla base nel nostro insieme vivere.

Le riflessioni in esso contenute non solo sono collocate in un dialogo a più voci – con la letteratura rilevante, con le disposizioni normative, con le pronunce giurisprudenziali – ma anche offrono calzanti esempi, frutto della sensibilità che l'Autore ha sviluppato nei confronti di un tema a lui caro, certamente a causa dei suoi studi, ma anche grazie all'esperienza sul campo maturata in molte carceri italiane.

I lettori e le lettrici di questa Rivista troveranno nel libro, da un lato, una ricostruzione ragionata e critica delle principali questioni che abbracciano il tema della radicalizzazione religiosa, alcune delle quali in parte già affrontate dalla dottrina italiana.

Dall'altro, vi leggeranno inedite, lucide e argomentate posizioni scientifiche, destinate a diventare possibili punti di riferimento per raggiungere quella desiderabile meta che Alessandro Negri condivide con il suo pubblico già dal titolo: una de-radicalizzazione autenticamente laica.

**Tania Pagotto**

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173

Stefano Rossano è noto per le sue apprezzabili ricerche circa la legislazione sulla Curia Romana, avendo infatti studiato e pubblicato in passato opere sulla cost. ap. *Pastor bonus* – che normava in precedenza la Curia Romana – ed avendo già allora avanzato fondate ed interessanti osservazioni *de iure condendo*.

Con altrettanta perizia e competenza consegna ora al Lettore un agile e pratico volume sulla novella disciplina che si è data alla materia con la pubblicazione, il 19 marzo 2022, dell'attesa costituzione apostolica con la quale Papa Francesco riformava la normativa attinente alla questione, dopo quasi dieci anni di lavori e di consultazioni. Quanto l'Autore offre qui è davvero assai prezioso perché si tratta di una delle prime presentazioni organiche della *Praedicate Evangelium*, sì da aiutare la dottrina canonistica ad approcciarsi ad una di quelle